

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2018 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 131.178.038

Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276

Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **certificato di deposito** è un contratto di deposito vincolato con il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso delle somme da parte della banca viene effettuato:

- per i **certificati di deposito nominativi**, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i **certificati di deposito al portatore**, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Normativa antiriciclaggio

L'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 **vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.**

Alla violazione della prescrizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 250.000 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Presso gli sportelli della scrivente Banca è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.

Tra i **principali rischi** si segnalano:

- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- la variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- la difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- l'utilizzo fraudolento del certificato al portatore da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di

Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Taglio minimo	€2.500,00 i tagli superiori devono essere multipli di €500,00
Durata del certificato	6 - 12 - 18 - 24 - 36 mesi
Prezzo di emissione	alla pari
TASSI	
Ritenuta fiscale	Come da normativa vigente
Tasso di emissione	CD TASSO FISSO 6 MESI <25.000: 0,1% CD TASSO FISSO 6 MESI >25.000 <50.000: 0,1% CD TASSO FISSO 6 MESI >50.000: 0,1% CD TASSO FISSO 12 MESI <25.000: 0,1% CD TASSO FISSO 12 MESI >25.000<50.000: 0,1% CD TASSO FISSO 12 MESI >50.000:0,10,1% CD TASSO FISSO 18 MESI <25.000: 0,15% CD TASSO FISSO 18 MESI >25.000<50.000: 0,15% CD TASSO FISSO 18 MESI >50.000: 0,15% CD TASSO FISSO 24 MESI <25.000: 0,2% CD TASSO FISSO 24 MESI >25.000<50.000: 0,2% CD TASSO FISSO 24 MESI >50.000: 0,2% CD TASSO FISSO 36 MESI <25.000: 0,2% CD TASSO FISSO 36 MESI >25.000<50.000: 0,2% CD TASSO FISSO 36 MESI >50.000: 0,2%
SPESE	
Accensione rapporto	gratuita
Rilascio duplicato certificati cartacei	€50,00
Ammortamento certificato	€100,00 oltre alle spese vive sostenute
Spese per copia documentazione	Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"
Imposta di bollo	Come da normativa vigente
Custodia	i Certificati di Deposito sottoscritti potranno essere custoditi e amministrati gratuitamente presso la nostra Banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La somma depositata è vincolata per il periodo indicato.

Alla data di scadenza, il deposito cessa di produrre interessi, senza possibilità di rinnovo automatico.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla data di scadenza del deposito.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversia tra il cliente e la banca il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: reclami@bccbarlassina.it e legale@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente **non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni**, prima di ricorrere eventualmente al giudice, deve, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi in alternativa, ad uno degli organismi di seguito elencati per esperire all'obbligatorio tentativo di mediazione che consiste in una procedura assistita da un conciliatore indipendente volta al raggiungimento di un accordo fra le parti:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** è organismo indipendente ed imparziale costituito per dirimere le controversie tra il cliente e la banca scaturite da operazioni, di importo inferiore ad Euro 100.000, e servizi bancari, con l'esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure alla stessa BCC.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):** strumento istituito presso la Consob, a cui l'investitore può ricorrere per sottoporre controversie sorte con un intermediario per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, se la somma richiesta all'intermediario non è superiore ad euro 500.000.
- Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie consultare il sito internet www.acf.consob.it oppure il sito www.bccbarlassina.it nella sezione Trasparenza > DIRITTI – RECLAMI CLIENTE, o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina.
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** è un'associazione abilitata alla risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra il cliente e la banca. Il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario è consultabile sul sito internet www.conciliatorebancario.it.
- oppure uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In ogni caso, l'accesso alle richiamate soluzioni "stragiudiziali" non pregiudica al Cliente la possibilità di ricorrere successivamente anche al giudice.

LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi, ovvero pagamento periodico degli interessi direttamente sul conto corrente del cliente..
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.
Tasso Effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Procedura di ammortamento	Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenere il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato.